



Rev. 0 del 05.12.2025	<b>Protocollo “WHISTLEBLOWING” per la segnalazione delle condotte illecite ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 MOG 231</b>	PRO231.07
--------------------------	---	-----------

## Sommario

<b>1. Finalità del Protocollo</b>	2
<b>1.1 Ambito delle violazioni segnalabili</b>	2
<b>1.2 Esclusioni</b>	3
<b>2. Soggetti tutelati dal Protocollo ex D.lgs. 24/2023</b>	3
<b>3. Oggetto della segnalazione</b>	4
<b>4. La segnalazione interna</b>	4
<b>4.1 Modalità di segnalazione</b>	4
<b>4.1.1 Segnalazione scritta</b>	4
<b>4.1.2 Segnalazione orale</b>	5
<b>4.2 Gestione delle segnalazioni interne</b>	5
<b>4.3 Gestione delle segnalazioni anonime</b>	6
<b>5. La segnalazione esterna</b>	6
<b>6. Misure di protezione a tutela della persona segnalante</b>	6
<b>6.1 Limitazioni di responsabilità</b>	7
<b>7. Trattamento dei dati personali</b>	7
<b>7.1 Tipologie di dati trattati</b>	7
<b>7.2 Finalità e base giuridica</b>	8
<b>7.3 Diritti degli interessati</b>	8



Rev. 0 del 05.12.2025	<b>Protocollo “WHISTLEBLOWING” per la segnalazione delle condotte illecite ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 MOG 231</b>	PRO231.07
--------------------------	---	-----------

## 1. Finalità del Protocollo

Il presente protocollo, redatto in conformità al D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (cd. Decreto Whistleblowing), ha lo scopo di regolare le modalità di tutela delle persone che segnalano comportamenti illeciti o violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea, di cui siano venute a conoscenza nel corso o in occasione del proprio rapporto con LEF S.c.a.r.l. (di seguito “LEF”), quando tali violazioni ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Ente.

Il documento definisce le procedure per la gestione delle segnalazioni, al fine di garantire:

- la **protezione della riservatezza** del segnalante;
- la **tracciabilità** e **correttezza** dell’iter di ricezione e verifica;
- l’effettiva **attuazione delle tutele** previste dal decreto.

Il presente protocollo costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) adottato da LEF ai sensi del D.lgs. 231/2001.

È reso disponibile a tutto il personale e ai terzi interessati mediante:

- pubblicazione sul sito web di LEF;
- affissione presso la sede (anche tramite QR code);
- comunicazione interna ai dipendenti e inserimento tra gli allegati contrattuali.

### 1.1 Ambito delle violazioni segnalabili

Per “violazioni” si intendono comportamenti, atti od omissioni che costituiscono condotte illecite idonee a ledere l’integrità o il buon funzionamento dell’Ente, e che consistono in:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- Condotte rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, o violazioni del MOG adottato da LEF;
- Violazioni delle disposizioni europee e nazionali nei settori indicati dal D.lgs. 24/2023, quali: appalti pubblici, sicurezza dei prodotti, tutela ambientale, salute pubblica, privacy, protezione dei consumatori, sicurezza delle reti informatiche, concorrenza e fiscalità;
- Atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
- Comportamenti che compromettono il mercato interno o realizzano vantaggi fiscali indebiti.



Rev. 0 del 05.12.2025	<b>Protocollo “WHISTLEBLOWING” per la segnalazione delle condotte illecite ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 MOG 231</b>	PRO231.07
--------------------------	---	-----------

## 1.2 Esclusioni

Non rientrano nel presente ambito:

- segnalazioni relative a **interessi personali** del segnalante (es. controversie di lavoro o relazioni con i superiori);
- violazioni già disciplinate da **specifiche normative di settore**;
- questioni inerenti alla **sicurezza nazionale o alla difesa**.

Le segnalazioni devono riguardare condotte riferibili a LEF e apprese, anche in modo casuale, in ragione, occasione o a causa dell'incarico svolto e/o del rapporto di lavoro o collaborazione, anche se occasionale o cessato.

## 2. Soggetti tutelati dal Protocollo ex D.lgs. 24/2023

Le disposizioni del presente protocollo si applicano a tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo, nel contesto di LEF, tra cui:

- a) Dipendenti e lavoratori subordinati, anche in somministrazione o collaborazione occasionale;
- b) Collaboratori esterni, consulenti, formatori, tirocinanti o borsisti;
- c) Lavoratori autonomi e liberi professionisti che prestano attività a favore di LEF;
- d) Dipendenti di fornitori, partner o imprese che forniscono beni o servizi a LEF;
- e) Componenti degli organi sociali e soggetti con funzioni di direzione, controllo o vigilanza;
- f) Volontari e tirocinanti, retribuiti o meno.

Le tutele si applicano anche:

- in fase precontrattuale, se le informazioni sono acquisite prima dell'assunzione;
- durante il periodo di prova;
- dopo la cessazione del rapporto, se le informazioni sono state apprese durante lo stesso.

Sono inoltre protetti:

- i facilitatori che assistono il segnalante (per facilitatore si intende la persona fisica, che operi all'interno del medesimo contesto lavorativo, che assiste il segnalante nella segnalazione e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- persone del medesimo contesto lavorativo che siano familiari del segnalante o legate a questo da stabile legame affettivo;
- colleghi che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà o collegati al segnalante o al denunciante.



Rev. 0 del 05.12.2025	<b>Protocollo “WHISTLEBLOWING” per la segnalazione delle condotte illecite ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 MOG 231</b>	PRO231.07
--------------------------	---	-----------

### 3. Oggetto della segnalazione

Le segnalazioni possono riguardare:

- a) **Condotte o violazioni** rilevanti ai sensi del **D.Lgs. 231/2001** o del **MOG di LEF**, da trasmettere **esclusivamente tramite i canali interni (segnalazione interna)**;
- b) **Violazioni di disposizioni nazionali o dell’Unione Europea** nei settori indicati dal D.lgs. 24/2023, che possono essere comunicate anche **tramite canali esterni (ANAC) o mediante divulgazione pubblica o denuncia**, se ricorrono le condizioni di legge (**segnalazione esterna**).

Possono essere segnalate:

- violazioni già commesse;
- violazioni potenziali, basate su elementi concreti;
- condotte volte a occultare altre violazioni.

### 4. La segnalazione interna

#### 4.1 Modalità di segnalazione

LEF mette a disposizione canali scritti e orali, idonei a garantire la riservatezza del segnalante e del contenuto della segnalazione.

##### 4.1.1. Segnalazione scritta

###### a) Cartacea:

La segnalazione va effettuata mediante lettera chiusa indirizzata a:

**LEF S.c.a.r.l. – Organismo di Vigilanza**

(dicitura obbligatoria sulla busta: *“RISERVATA – ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA”*)

La segnalazione (se non anonima) deve contenere i dati identificativi del segnalante, ivi compreso un recapito telefonico e può includere documenti o prove a supporto. La busta contenente la segnalazione deve essere consegnata senza ritardo all’OdV il quale protocolla e custodisce le segnalazioni in archivio riservato e protetto.

###### b) E-mail dedicata:

La segnalazione va effettuata mediante invio di una comunicazione mail all’indirizzo dedicato **whistleblowing@lef-digital.com**

La segnalazione (se non anonima) deve contenere i dati identificativi del segnalante, ivi compreso un recapito telefonico e può includere documenti o prove a supporto. L’OdV protocolla e custodisce le segnalazioni inviate mediante e-mail in archivio riservato e protetto.

Rev. 0 del 05.12.2025	<b>Protocollo “WHISTLEBLOWING” per la segnalazione delle condotte illecite ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 MOG 231</b>	PRO231.07
--------------------------	---	-----------

#### **4.1.2. Segnalazione orale**

Su richiesta del segnalante, può essere fissato un incontro riservato con l’OdV, entro 15 giorni dalla richiesta (da effettuarsi mediante comunicazione e-mail inviata all’indirizzo dedicato sopra indicato) con oggetto:

“Whistleblowing – Richiesta incontro riservato”.

L’incontro è verbalizzato o registrato previo consenso del segnalante. Il verbale viene sottoscritto da entrambe le parti e conservato in forma riservata.

Qualunque sia la forma di segnalazione (scritta o orale) prescelta dal segnalante, la segnalazione deve riportare:

- i dati del segnalante (se non anonimo);
- la descrizione chiara e dettagliata dei fatti, delle circostanze di tempo e di luogo nonché generalità ed elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati e delle altre persone che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali allegati o prove ed ogni altra informazione utile alle verifiche e ai riscontri dei fatti segnalati.

#### **4.2 Gestione delle segnalazioni interne**

L’Organismo di Vigilanza (OdV) di LEF è il soggetto da questa designato alla ricezione e gestione delle segnalazioni.

Entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione, l’OdV invia al segnalante una conferma di ricevimento e presa in carico.

Ove la segnalazione sia ritenuta ammissibile e fondata, l’istruttoria si svolge nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza e deve concludersi entro 3 mesi dal ricevimento della segnalazione (termine prorogabili di 45 giorni).

L’OdV può richiedere chiarimenti o integrazioni al segnalante, agli uffici e strutture di LEF competenti e, in caso di necessità, avvalersi di consulenti esterni, garantendo in ogni caso la protezione dei dati e la tutela della riservatezza del segnalante e della persona coinvolta dalla segnalazione.

La persona coinvolta dalla segnalazione potrà, ove ritenuto opportuno, essere sentita dall’OdV, il quale dovrà invece necessariamente sentirla qualora essa stessa ne faccia richiesta.

Se, all’esito dell’istruttoria, la segnalazione risulta manifestamente infondata, l’OdV ne dispone l’archiviazione motivata.

Qualora, invece, emergano elementi di illiceità, l’OdV individua, con propria valutazione ed informa i competenti organi aziendali (Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato o Assemblea dei Soci), ai quali inoltrerà l’esito della verifica effettuata nonché un’eventuale proposta dei provvedimenti da adottare.

Tutta la documentazione inerente la segnalazione e la relativa istruttoria è conservata in forma riservata per 5 anni dalla chiusura del procedimento.

Rev. 0 del 05.12.2025	<b>Protocollo “WHISTLEBLOWING” per la segnalazione delle condotte illecite ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 MOG 231</b>	PRO231.07
--------------------------	---	-----------

#### **4.3 Gestione delle segnalazioni anonime**

Le segnalazioni anonime vengono prese in considerazione qualora contengano elementi specifici, circostanziati e verificabili.

L’OdV valuta la fondatezza della segnalazione anonima e procede alla relativa istruttoria secondo le stesse modalità previste per le segnalazioni nominative.

#### **5. La segnalazione esterna**

Le segnalazioni esterne possono essere presentate all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) tramite i canali indicati nel sito ufficiale: [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

È possibile rivolgersi all’ANAC solo quando:

- il canale interno non è attivo o non funziona correttamente;
- la segnalazione interna non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che effettuando una segnalazione interna vi sia per lui un rischio di ritorsione o che la segnalazione non verrebbe gestita in modo imparziale;
- la violazione segnalata comporta un pericolo imminente o manifesto per l’interesse pubblico.

#### **6. Misure di protezione a tutela della persona segnalante**

Le misure di protezione previste al Capo III del D. Lgs. 242023 si applicano alla persona segnalante e agli altri soggetti tutelati se:

a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo delle violazioni come individuate al precedente paragrafo 1;

b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle procedure.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente la violazione sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

LEF assicura la massima riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e delle persone coinvolte.

L’identità del segnalante nonché ogni altra informazione dalla quale possa evincersi l’identità del segnalante possono essere rivelate solo con il suo consenso espresso. Tuttavia, ove la contestazione della violazione sia fondata sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia strettamente necessaria per la difesa dell’incolpato in un procedimento disciplinare, la segnalazione potrà essere utilizzabile nell’ambito del procedimento disciplinare solo ove il segnalante abbia dato il proprio consenso espresso alla rivelazione della propria identità.

Le segnalazioni sono escluse dal diritto di accesso agli atti amministrativi (L. 241/1990) e dalla trasparenza ex D.lgs. 33/2013.



Rev. 0 del 05.12.2025	<b>Protocollo “WHISTLEBLOWING” per la segnalazione delle condotte illecite ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 MOG 231</b>	PRO231.07
--------------------------	---	-----------

Ai sensi dell’art. 17, comma 4, del D.lgs. n. 24/2023 è vietato qualsiasi atto o comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, ritorsivo o discriminatorio nei confronti del segnalante posto in essere in ragione della segnalazione (es. licenziamento, dequalificazione, trasferimento ingiustificato, mobbing).

Il segnalante può rivolgersi ad ANAC per denunciare eventuali ritorsioni subite.

### **6.1 Limitazioni di responsabilità**

Il segnalante:

- non è punibile qualora riveli o diffonda informazioni riservate (informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta), quando al momento della rivelazione o diffusione vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione;
- non incorre in alcuna responsabilità per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse, salvo che il fatto costituisca reato;
- non incorre in alcuna responsabilità per i comportamenti, gli atti o le omissioni purché collegati alla segnalazione e strettamente necessari a rivelare la violazione;
- non incorre in responsabilità ove la rivelazione o diffusione delle informazioni era necessaria per denunciare la violazione, è stata compiuta in buona fede e con motivi ragionevoli ed è avvenuta nel rispetto delle procedure previste.

Le tutele non si applicano in caso venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia ovvero la responsabilità civile per avere riferito informazioni o effettuato segnalazioni false o dolose. In tali casi al segnalante potranno essere applicate da LEF sanzioni disciplinari.

## **7. Trattamento dei dati personali**

LEF, in qualità di Titolare del trattamento, effettua il trattamento dei dati personali connessi alle segnalazioni in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.lgs. 196/2003.

### **7.1 Tipologie di dati trattati**

Potranno essere trattati:

- dati identificativi del segnalante (se non anonimo);
- dati relativi a persone coinvolte nella segnalazione;
- eventuali dati appartenenti a categorie particolari (es. salute, origine etnica, opinioni).

I dati non pertinenti sono immediatamente cancellati.



Rev. 0 del 05.12.2025	<b>Protocollo “WHISTLEBLOWING” per la segnalazione delle condotte illecite ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 MOG 231</b>	PRO231.07
--------------------------	---	-----------

### **7.2 Finalità e base giuridica**

I dati sono trattati esclusivamente per:

- ricevere e gestire le segnalazioni;
- eseguire le verifiche istruttorie;
- adempiere agli obblighi legali previsti dal D.lgs. 24/2023.

La base giuridica del trattamento è l’obbligo legale derivante dal decreto whistleblowing.

### **7.3 Diritti degli interessati**

I diritti previsti dagli artt. 15–22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione) possono essere esercitati nei limiti dell’art. 2-undecies del D.lgs. 196/2003, compatibilmente con le esigenze di riservatezza e tutela del segnalante.